



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **106** del 15/06/2016

Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia



**RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE :
NORME IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA**

L'impegno alla lotta agli incendi boschivi rientra a pieno titolo tra le attività volte alla salvaguardia e tutela della vita umana, delle risorse ambientali, forestali, culturali e storiche del nostro territorio, e si pone come freno alle immissioni in atmosfera di elevate quantità di anidride carbonica.

Negli ultimi anni gli incendi hanno provocato anche in Puglia numerose vittime. Numerosi incidenti stradali sono stati causati dal fumo proveniente dalla bruciatura delle stoppie e dai residui di colture agrarie. Sono rimaste vittime del fuoco e del fumo contadini e volontari che hanno portato soccorso.

Centinaia di ettari di ecosistemi forestali distrutti non contribuiscono più a difendere il territorio da fenomeni di natura idrogeologica, a produrre materia prima rinnovabile, a mitigare le manifestazioni meteorologiche e il clima, a costituire una fabbrica di energia solare, ad elevare il valore paesaggistico e ricreativo del territorio.

La combustione di fossili genera emissioni di CO₂ nell'atmosfera non consentite da diversi accordi europei e internazionali perché contribuiscono all'inquinamento.

La legge si propone come strumento di prevenzione e riduzione del rischio incendi, essa prevede azioni mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco degli incendi nonché azioni mirate alla mitigazione dei danni conseguenti.

La legge prevede le misure di corretta gestione delle risorse disponibili e le misure per prevenire comportamenti umani scorretti, sia dolosi che colposi, quale principale causa di incendi.

Con essa viene abrogata la L.R. n. 15/1997 "Norme in materia di bruciatura delle stoppie" in quanto non in linea con le attuali problematiche di carattere ambientale e di protezione civile e consente la bruciatura in periodi dell'anno in cui è più alto il rischio degli incendi.

La legge regionale si coordina con le norme regionali e statali, quali la legge quadro sugli incendi boschivi (Legge 353/2000) e altre norme di tutela ambientale, ed inoltre conferisce completa coerenza al decreto che il Presidente della giunta regionale ogni anno è tenuto ad emanare per la dichiarazione del periodo di grave pericolosità degli incendi nella regione Puglia.

L'Art. 1 (Finalità) richiama le finalità fondamentali della legge affinché sia tutelata la vita e la salute delle persone e la conservazione degli ecosistemi agrari e forestali, diritti fondamentali della persona e della società. La società ha il dovere di preservare gli ecosistemi per le future generazioni.

L'Art. 2 (Bruciature- divieti) nega la possibilità di bruciare paglie e stoppie nei campi di colture cerealicole e foraggere in quanto detta attività è considerata di dubbia efficacia dal punto di vista agronomico; crea, di fatto, grossi problemi dal punto di vista ambientale soprattutto faunistico, ed è possibile fonte di innesco per gli incendi boschivi e di interfaccia. Si propone che solo in caso di evidenti esigenze pedoclimatiche e/o in caso di limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, su superfici dove è diffusa la pratica del ringranonamento sia possibile consentire le bruciature delle stoppie fuori dal periodo di grave pericolosità per gli incendi.

L'Art. 3 (Obblighi di Proprietari, Affittuari, Conduttori, Enti Pubblici e Privati) dispone l'obbligo di realizzare a fine ciclo colturale di cereali e foraggere fasce di protezione perimetrali ai fondi coltivati per evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree perimetrali o circostanti. Tale obbligo si estende anche nei terreni agricoli incolti, in stato di abbandono, a riposo, e nelle colture arboree. E' consentito nel periodo dal 1° Ottobre a fine Maggio la bruciatura di piccoli cumuli di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale ad una distanza non inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche e nei giorni di non eccessivo calore o vento in ottemperanza di quanto predisposto dal bollettino di pericolosità incendi pubblicato dalla Sezione Protezione Civile regionale. Non è possibile praticare la bruciatura di piccoli cumuli di residui forestali derivanti dall'attività selvicolturale dei boschi ricadenti in Aree Protette o Siti Natura 2000 della regione Puglia (D.G.R. 26 ottobre 2010 n.2250). L'obbligo di manutenzione annuale dei viali parafulco presenti in aree boscate nonché interventi di ripulitura e potatura di fasce perimetrali dei boschi (comma 2-3) favoriscono una maggiore tutela del patrimonio forestale regionale. Le fasce di prevenzione incendi è resa obbligatoria anche nei terreni a pascolo art 3. All'interno delle aree protette nazionali



Handwritten signature

istituite ai sensi della L.394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di Gestione dell'area Protetta.

L'Art.4 (Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie) obbliga i gestori della viabilità stradale e ferroviaria ad effettuare la pulizia di materiale vegetale mediante la rimozione di erba secca residui, vegetali e rifiuti presenti lungo le scarpate, cunette e banchine stradali al fine di prevenire l'insacco e la propagazione di incendi che potrebbero causare danni alla viabilità nonché possibile insacco di incendi delle aree circostanti e confinanti. Nel medesimo articolo si prevede la potatura delle piante presenti lungo la viabilità stradale e ferroviaria al fine di facilitare il transito dei mezzi anche con finalità antincendio.

L'Art. 5(Divieti) dispone che per far fronte al sempre più ampio fenomeno degli incendi boschivi e di pascoli di origine "dolosa", fermi restando i vincoli posti dall'art.10 della legge 353/2000, dispone anche il divieto di raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache per 5 anni sulle superfici percorse dal fuoco. Nello stesso articolo è fatto divieto per tre anni del pascolo sulle superfici pascolive percorse da incendio (Regolamento Regionale n. 5 del 26 febbraio 2015).

L'Art.6 (Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche) prevede la prevenzione incendi da parte dei gestori di campeggi, villaggi turistici, strutture ricettive, strutture antropiche e aziende agricole mediante la realizzazione di fasce di protezione perimetrali alle strutture. Tanto per evitare che eventuali incendi minaccino aree di interfaccia urbano-rurale, dove l'interconnessione tra strutture antropiche e aree naturali è molto stretta.

L'Art.7 (Obblighi di gestori di attività ad alto rischio) dispone che siano previste dai gestori di strutture commerciali ad alto rischio esplosivo o infiammabilità fasce di protezione antincendio, in aggiunta agli obblighi previsti dal Ministero degli Interni e da altre norme sulla prevenzione degli incendi delle strutture antropiche e/o commerciali.

L'Art.8 (Obblighi di gestori di superfici agricole e forestali) dispone che gli agricoltori, tra gli impegni agro ambientali prevedano il rispetto della buona pratica agricola anche ai fini della prevenzione dagli incendi. Un territorio ben coltivato difficilmente è soggetto non solo agli incendi, ma anche agli attacchi parassitari.

L'Art. 9 (Funzioni della Regione) si sofferma sulle attività di competenza della Regione Puglia, in ottemperanza di quanto previsto dalla L.353/2000 "Legge quadro in materia di incendi boschivi". E cioè attivazione della S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente) presso la propria Sezione Protezione Civile, in modalità H24 durante il "Periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi", stabilito con decreto annuale dal Presidente della Giunta Regionale. Annualmente la Regione Puglia deve curare campagne di sensibilizzazione atte a prevenire e a contrastare gli incendi boschivi, nonché a salvaguardia l'incolumità civile e porre in essere le misure fondamentali di auto protezione in caso di incendio.

L'Art. 10 (Funzione dei Comuni), al fine di ottimizzare la pianificazione territoriale antincendio e acquisire una perimetrazione aggiornata degli esposti a rischio incendio di interfaccia, obbliga i Comuni ad aggiornare con cadenza triennale o comunque all'occorrenza le perimetrazioni delle aree a rischio incendio di interfaccia secondo le disposizioni riportate nel manuale "Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di protezione Civile" - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - O.P.C.M. 3606 del 28 agosto 2007.

L' Art. 11 (Piani e Programmi) obbliga i Comuni a tenere conto degli aggiornamenti del catasto delle aree percorse dal fuoco nella redazione dei nuovi piani e programmi di gestione territoriale. Questi ultimi dovranno essere coordinati con i Piani di Emergenza di Protezione Civile Comunali.



L'Art. 12 (Funzioni degli Organi di Polizia e di controllo)prevede che le inadempienze relative al buon uso del territorio agro-silvo-pastorale e al rispetto della buona pratica agricola saranno soggette a contestazioni da parte degli Enti competenti in materia di ambiente nonché degli Organi di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa, i quali dovranno segnalare la non conformità all'organismo pagatore AGEA per inibire i pagamenti diretti e le agevolazioni dei piani di sviluppo rurale.

L'Art.13 (Sanzioni), al fine di reprimere gli incendi boschivi, anche di natura dolosa, atto tra i più delittuosi in ragione del grado considerevole di allarme sociale suscitato, stabilisce le sanzioni amministrative per ogni infrazione prevista dalla stessa legge.


L'Art. 14 (Abrogazioni) prevede l'abrogazione delle norme in contrasto con le disposizioni previste dalla legge. E'soppressa la L. R. 15/1997 "Norme in materia di bruciatura delle stoppie" , le disposizioni previste alla art. 5 lettera w del Regolamento Regionale n. 28 del 2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007" ove viene consentita la bruciatura delle paglie e delle stoppie nei Siti Natura 2000 dal primo settembre di ogni anno, l'art. 41 della L. R. n. 27 del 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" ove viene consentita la bruciatura delle paglie e delle stoppie dal 1° ottobre al 28 febbraio.

Il presente disegno di legge è stato redatto in collaborazione con la Sezione Legislativa della Giunta Regionale che, contestualmente, ha effettuato le analisi di cui alla L.R. n. 29/2011.

Il Presente S.D.L. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della l.r. n. 28/2001


L'Assessore alla Protezione Civile

Dott. Antonio Nunziante



L'Assessore all'Agricoltura

Dott. Leonardo Di Gioia



DISEGNO DI LEGGE

“NORME IN MATERIA DI CONTRASTO AGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA”

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge ha la finalità di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità e gli ecosistemi agricoli e forestali, nonché di favorire la riduzione delle emissioni di anidride carbonica in atmosfera.

Art. 2

(Bruciatura – Divieti)

1. È vietata l'accensione e la bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture foraggere nonché la bruciatura delle superfici a pascolo e della vegetazione spontanea presente nei terreni coltivati, nei campi in stato di abbandono, incolti o a riposo.

2. Sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano le operazioni di accensione e bruciatura delle stoppie e delle paglie presenti al termine di colture cerealicole sono vietate nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Al di fuori di tali circostanze l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate. La verifica dell'effettivo utilizzo della pratica del ringrano sarà desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione colturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.

3. L'accensione e la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale è vietata nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 30 settembre. Nel restante periodo (dal 1° ottobre al 31 maggio) è possibile bruciare, sul sito di produzione, residui vegetali derivanti dall'attività agricola e forestale raggruppati in piccoli cumuli e non superiore a tre metri steri giornalieri ad ettaro. Le operazioni di bruciatura devono essere effettuate a cura degli interessati, dotati di mezzi idonei al controllo e allo spegnimento delle fiamme e assistite fino al totale esaurimento della combustione.

Tali bruciature, nel periodo consentito, sono vietate in presenza di forte vento o di eccessivo calore (sono validi in tale caso i bollettini di pericolosità pubblicati dalla Protezione Civile Regionale). La bruciatura dei residui vegetali è sempre vietata ad una distanza inferiore a 50 metri da strutture e infrastrutture antropiche anche nel rispetto di quanto previsto dall'OPCM 3606 del 28 agosto 2007. Nelle aree Naturali Protette e nei Siti Natura 2000 i residui vegetali derivanti dalle attività selvicolturali non possono essere bruciati e devono essere cippati/trinciati in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari, certificati dall'Osservatorio Fitopatologico Regionale o in evidenti condizioni di impossibilità ad eseguire altro tipo di distruzione, certificato dalla Sezione Foreste Regionale.

Art. 3

(Obblighi di Proprietari, Affittuari, Conduttori, Enti Pubblici e Privati)

1. Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggiera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno.

2. I proprietari gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti in stato di abbandono, a riposo e di colture arboree hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio di ogni anno, fasce protettive precese di larghezza non inferiore a metri quindici lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.



3.E' fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio di ogni anno, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco.

4.I proprietari, e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcatore e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo.

5.I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l'obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

All'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L.394/1991 e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. 19/1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di Gestione.

Art. 4

(Obblighi di gestori di infrastrutture viarie e ferroviarie)

1. Al fine di salvaguardare la vegetazione agricola e forestale presente in prossimità degli assi viari insistenti sul territorio regionale nonché per evitare problemi al regolare transito dei mezzi, le Società di gestione delle Ferrovie, l'ANAS, l'Acquedotto Pugliese, la Società Autostrade, la Città Metropolitana e le Province, i Comuni e i Consorzi di Bonifica, provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Il periodo scelto per l'intervento di pulizia o il diserbo è tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità per gli incendi.

2.I gestori delle strade effettuano le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatore, al fine di consentire il transito anche dei mezzi antincendio.

Art. 5

(Divieti)


1.Nelle zone boscate e nei pascoli, i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco, fermo restando i vincoli stabiliti dall'art. 10 della L.353/2000, è vietata per 5 anni la raccolta di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache.

2.E' vietato il pascolo per 3 anni sui soprassuoli a pascolo percorsi da incendio, di cui al Regolamento Regionale n. 5 del 26 febbraio 2015.

Art.6

(Obblighi di gestori di strutture ricettive e turistiche)

1.I proprietari, i gestori ed i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive nonché di strutture antropiche, comprese le abitazioni e le aziende agricole, insistenti su aree rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, realizzano entro il 31 maggio di ogni anno una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento. Sono fatte salve le distanze di protezione previste dal Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014, ovvero da altra normativa di prevenzione incendi emanata dal Ministero dell'Interno.



[Handwritten signature]

Art. 7

(Obblighi di gestori di attività ad alto rischio)

2. I limiti di sicurezza ed il compimento delle operazioni di cui al precedente articolo sono obbligatori anche per i proprietari, i gestori e i conduttori di attività commerciali ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità.

Art. 8

(Obblighi dei conduttori di superfici agricole e forestali)

1. I proprietari, i conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali mettono in atto tutte le misure idonee a prevenire l'innesco e la propagazione degli incendi anche nel rispetto di quanto previsto dalla condizionalità agricola ai sensi della Normativa vigente.

2. I proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici agricole e forestali sono tenuti a rispettare la buona pratica agricola nel rispetto delle norme Europee Nazionali e Regionali affinché non si creino condizioni favorevoli all'innesco e propagazione degli incendi e allo sviluppo di parassiti in quarantena, quali ad esempio la Xylella degli olivi.

3. La mietitura delle colture cerealicole deve iniziare dalle messi più vicine alle zone boscate, alle linee ferroviarie e/o alle strade.

Art. 9

(Funzioni della Regione Puglia)

1. La Regione Puglia, nell'ambito delle iniziative tese alla salvaguardia dell'ambiente, cura adeguate campagne di sensibilizzazione e di informazione per sollecitare la collaborazione dei cittadini e consentire l'immediato intervento delle autorità preposte in presenza di focolai di incendio.

2. Il Presidente della Giunta Regionale dichiara, annualmente con proprio Atto "Lo Stato di Grave Pericolosità per gli Incendi Boschivi".

3. La Regione Puglia durante tutto il periodo dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, coordina la lotta attiva agli incendi boschivi tramite la Sala Operativa Unificata Permanente (S.O.U.P.) presso la Sezione Regionale di Protezione Civile di cui alla L. 353/2000, con modalità H24, secondo procedure e schemi condivisi con i soggetti deputati a tale scopo.

Art. 10

(Funzione dei Comuni)

1. I Comuni hanno l'obbligo di aggiornare periodicamente con cadenza triennale e comunque all'occorrenza, le perimetrazioni relative al rischio incendi di interfaccia inserite nella pianificazione di emergenza comunale secondo le disposizioni riportate nel "Manuale Operativo per la predisposizione di un Piano Comunale o Intercomunale di protezione Civile" - Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - O.P.C.M. 3606 del 28 agosto 2007.

Art. 11

(Piani e Programmi)

1. In fase di redazione dei piani e dei programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e delle loro varianti, gli Enti competenti tengono conto nelle loro previsioni del catasto delle aree percorse dal fuoco di cui all'art. 10, comma 2 della Legge n. 353/2000, aggiornato annualmente.

2. I piani e i programmi di gestione, tutela e risanamento e assetto del territorio e le loro varianti, si coordinano con i piani di emergenza di protezione civile.

Art. 12

(Funzioni degli Organi di Polizia e controllo)

1. Gli Organi di Polizia Giudiziaria ed Amministrativa nonché gli Enti competenti in materia di ambiente, segnalano all'organismo pagatore AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura),



mf

situazioni di non conformità previste dagli standards per il mantenimento delle buone condizioni agricole al fine di poter consentire la verifica sui pagamenti diretti e sui benefici dei piani di sviluppo rurale.

Art.13
(Sanzioni)

Le violazioni ai divieti e alle prescrizioni della presente legge, oltre a quanto previsto dall'art.10 della L. 353/2000, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma:

- a) da euro 500,00 a euro 2.500,00 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie;
- b) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per chi effettua la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli;
- c) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali prima dei termini temporali fissati dalla presente legge;
- d) da euro 250,00 a euro 500,00 per chi raccoglie prima di 5 anni frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi;
- e) da euro 250 a euro 1.250,00 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale senza adeguata assistenza e non rispetta le dovute distanze di sicurezza;
- f) da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite;
- g) non inferiore ad euro 30,00 e non superiore ad euro 60,00 per ogni capo di bestiame, in violazione del Art. 5 comma 2 della presente Legge.

Art.14
(Abrogazioni)

Con l'entrata in vigore della presente legge regionale si intendono abrogate la L. R. n. 15 del 12/05/1997 "Norme in materia di bruciatura delle stoppie", le disposizioni previste alla art. 5 lettera w) del R. R. n. 28 del 2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007", l'art. 41 della Legge Regionale n. 27 del 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria".

Art.15
(Copertura Finanziaria)

Il presente disegno di legge non comporta adempimenti di cui all'art. 34 della L.R. n. 28/2001.

